

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 3 DEL 26.01. 2010

Parere sul rapporto tra conciliazione “ordinaria” e conciliazione monocratica

* * *

Come è noto, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. n. 124 del 2004, qualora nel corso di un'ispezione avviata dalla Direzione Provinciale del Lavoro emergano concrete possibilità di addivenire ad un accordo, le parti possono estinguere la procedura ispettiva conciliando la controversia e versando i contributi previdenziali dovuti in relazione alle somme corrisposte al lavoratore.

Dunque, dalla lettura del testo normativo emerge che la conciliazione monocratica, e la conseguente estinzione dell'accertamento ispettivo, presuppongono un duplice requisito: a) il pagamento delle retribuzioni non corrisposte; b) il versamento dei contributi previdenziali che non possono essere inferiori ai minimi di legge.

Tale aspetto vale, indubbiamente, a differenziare la conciliazione monocratica dalla conciliazione prevista negli artt. 410 e 411 c.p.c., ove, per effetto della conclusione dell'accordo transattivo, gli istituti non sono necessariamente destinatari di versamenti contributivi.

Del resto, ammettendo l'equivalenza tra conciliazione monocratica e conciliazione “ordinaria”, si permetterebbe al datore di lavoro di paralizzare l'attività ispettiva attraverso la corresponsione di una semplice forfetizzazione delle somme contestate, senza alcun versamento di contributi. Ne risulterebbe, quindi, eluso lo scopo della procedura conciliativa monocratica che è quello di incentivare l'emersione del rapporto di lavoro ed il versamento della relativa contribuzione.

Ciò premesso, si può sostenere che gli effetti estintivi dell'accertamento ispettivo conseguano anche al verbale stipulato ai sensi dell'art. 410 c.p.c., allorché il datore di lavoro richieda di essere ammesso al versamento della contribuzione sulle somme corrisposte al lavoratore.

Infatti, l'art. 11 del D.lgs. n. 124 del 2003 attribuisce al funzionario ispettivo semplicemente il compito di promuovere un accordo tra le parti, il quale resta però nella piena disponibilità delle parti.

Dunque, nulla vieta che le parti stesse raggiungano un componimento bonario della controversia anche autonomamente ed in sedi diverse da quella monocratica.

Pertanto, in sede di conciliazione monocratica il funzionario ispettivo dovrebbe prendere atto della volontà già formalizzata nell'accordo conciliativo, ammettendo il datore di lavoro al versamento dei contributi con la conseguente estinzione dell'attività ispettiva.

Tale interpretazione non contrasta con la finalità della disposizione sulla conciliazione monocratica, atteso che, in questo caso, è comunque raggiunto lo scopo della norma, ossia il versamento dei contributi.

Viceversa, se la conciliazione "ordinaria" non ha previsto il versamento della contribuzione sulle somme erogate dall'azienda, il lavoratore singolarmente non può più vantare alcun diritto ma il verbale conciliativo non produce l'effetto estintivo sulla procedura ispettiva di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 124 del 2004.

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

